



Camera dei Deputati

VI Commissione Finanze

Proposta di legge C. 2543 recante “Concessione di crediti d’imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l’assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti”

Contributo dell’Agenzia delle entrate

10 febbraio 2026

Sommario

Premessa	3
1. Oggetto e finalità della proposta di legge.....	3
2. Considerazioni tecniche	6

Premessa

In merito alla richiesta di memoria scritta concernente la proposta di legge C. 2543, di iniziativa dei deputati Giorgianni ed altri, recante *“Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti”*, si riporta, di seguito, il contributo dell'Agenzia delle entrate.

La proposta di legge interviene sulla disciplina del rapporto tra il sistema della formazione terziaria e il tessuto produttivo nazionale con l'intento di favorire l'occupazione giovanile, ridurre la distanza tra le competenze acquisite nella fase formativa e i bisogni delle imprese, colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro.

Nel documento in esame vengono illustrati i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alle due tipologie di credito d'imposta, quello per la formazione e quello per le nuove assunzioni, l'ammontare del contributo, le modalità di utilizzo nonché le cause di revoca delle agevolazioni.

1. Oggetto e finalità della proposta di legge

La proposta di legge in esame si compone di sette articoli e disciplina l'introduzione di crediti di imposta per le imprese che sostengono economicamente i percorsi formativi degli **Istituti Tecnologici Superiori** (*ITS Academy*) o che assumono giovani in possesso di un diploma di specializzazione rilasciato dai medesimi Istituti.

Il **Sistema di istruzione tecnologica superiore**¹, di cui gli **ITS Academy** sono parte integrante, prevede percorsi di formazione terziaria non universitaria pensati per **preparare** tecnici altamente qualificati nei settori strategici dell'economia e dell'innovazione tecnologica e per **rafforzare** le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, in coerenza con i parametri europei e con gli impegni contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

¹ Istituito dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Tali Istituti, che si configurano come “Fondazioni di partecipazione”, costituiscono il principale canale italiano per la **formazione professionalizzante di tecnici** con elevate competenze tecnologiche e tecniche, con l’obiettivo di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo e di favorire l’inserimento dei giovani nel contesto lavorativo.

L’**articolo 1** della proposta di legge delinea le finalità dell’intervento normativo, individuando come **obiettivi** prioritari la promozione dell’occupazione giovanile “**under 30**”, la riduzione del *gap* tra le competenze acquisite e i bisogni delle imprese e il potenziamento degli investimenti nella **formazione terziaria** da parte di realtà imprenditoriali coinvolte nei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo attivati per l’anno scolastico e formativo 2025/2026.

L’**articolo 2**, comma 1, introduce un contributo, sotto forma di **credito d’imposta**, per il biennio 2025-2026, a favore delle imprese afferenti all’**ITS Academy** in rete, così come individuate dall’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 256 del 2024², che finanziano **borse di studio** presso gli ITS. L’agevolazione è volta a **sostenere percorsi formativi integrati** che potenzino le competenze tecnologico-professionali promosse dai predetti Istituti, incentivando la collaborazione diretta tra gli stessi e il mondo del lavoro, superando la tradizionale distinzione tra formazione teorica e applicazione pratica, anche attraverso *stage* e attività di laboratorio presso le imprese, e favorendo l’inserimento di giovani neo-diplomati nel sistema produttivo nazionale.

Per quanto concerne la **misura** del contributo, l’articolo 2, comma 2, stabilisce che, nel limite delle risorse stanziare, può essere concesso “*fino al 100 per cento dell’importo delle donazioni effettuate per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese e, comunque, fino all’importo massimo di 50.000 euro nell’anno 2025 o di 100.000 euro nell’anno 2026*”³.

2 L’articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale prevede – al fine della costituzione della filiera formativa tecnologico professionale – la stipula di un “*accordo di rete che coinvolga istituzioni scolastiche statali e/o paritarie dell’istruzione tecnica e professionale, istituti tecnologici superiori ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, istituzioni formative accreditate dalle Regioni, laddove presenti, anche in partenariato con i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, rappresentanti del settore produttivo di riferimento e delle imprese e delle professioni, altri soggetti pubblici e privati*”. Il successivo articolo 5, comma 2, lett. c), del decreto indica, tra i vari requisiti per la partecipazione alla sperimentazione, l’attivazione, da parte delle istituzioni scolastiche coinvolte, di un partenariato “*con almeno una impresa afferente all’ITS Academy in rete*”.

³ Una definizione di micro, piccola e media impresa è contenuta nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

È demandata a un **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del credito d'imposta nonché per la verifica di ammissibilità dei percorsi formativi a cui sono destinate le donazioni.

L'**articolo 3** della proposta di legge in commento riconosce un credito d'imposta ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** che, dal 30 giugno 2025 fino al 31 dicembre 2026, **assumono**, con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** o a **tempo determinato**, giovani “*under 30*” in possesso di un diploma di specializzazione, rilasciato da un ITS, di 5° o 6° livello EQF (*European Qualification Framework*) del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente⁴.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **30 per cento** della retribuzione totale annua erogata per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva.

Si fa rinvio, per le modalità attuative dell'agevolazione, a un **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'**articolo 4**, comma 1, individua i soggetti che possono beneficiare dei crediti di imposta disciplinati dall'articolo 2 (“*Credito d'imposta in favore delle imprese per la formazione*”) e dall'articolo 3 (“*Credito d'imposta in favore delle imprese per le nuove assunzioni*”) previsti dalla proposta di legge in esame. Nel dettaglio, l'articolo 4 prevede che possano accedere a tali agevolazioni le imprese afferenti all'**ITS Academy** in rete, così come individuate dal già citato articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 256 del 2024, che risultino **in attività** alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano la **residenza** all'interno dello Stato.

La norma specifica che, ai fini dell'accesso al contributo, non rilevano la forma giuridica dell'impresa, il settore economico di appartenenza, il regime contabile adottato.

In base all'articolo 4, comma 2, non sono invece ammesse al beneficio le imprese che versano in una situazione di **difficoltà economica**⁵, in stato di scioglimento o liquidazione volontaria ovvero sottoposte a **procedure concorsuali**.

⁴ Cfr. raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2017.

⁵ Ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014.

L'**articolo 5** precisa che i crediti d'imposta previsti dagli articoli 2 e 3 sono utilizzabili esclusivamente **in compensazione**⁶, sono ripartiti e utilizzati in **tre quote** annuali di pari importo e devono essere indicati nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel quale sono riconosciuti e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali sono utilizzati.

Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che i crediti d'imposta **non concorrono** alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive⁷.

L'**articolo 6** stabilisce che i crediti d'imposta di cui agli articoli 2 e 3 **sono revocati** qualora i percorsi di formazione non superino la **verifica** di ammissibilità, effettuata da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, in ordine ai **requisiti soggettivi, oggettivi e formali** prescritti o nel caso in cui i contratti di lavoro a tempo determinato indicati nell'articolo 3 abbiano una durata **inferiore a un anno**.

Nell'**articolo 7**, infine, è indicata la copertura degli oneri finanziari.

2. Considerazioni tecniche

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle misure agevolative in commento, si evidenzia che, mentre l'articolo 2 della proposta (*"Credito d'imposta in favore delle imprese per la formazione"*), richiamando l'articolo 1, fa riferimento alle **"imprese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c)**, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 256 del 16 dicembre 2024", l'articolo 3 (*"Credito d'imposta in favore delle imprese per le nuove assunzioni"*) si riferisce **"ai soggetti titolari di reddito di impresa"**. Al fine di evitare incertezze applicative, sarebbe preferibile uniformare tale riferimento, rinviando, anche in tale ultima disposizione, alle imprese **"di cui all'articolo 1 della presente legge"**.

⁶ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

⁷ I crediti d'imposta in oggetto non rilevano, inoltre, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione in commento non contiene, invece, il riferimento alla disapplicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In mancanza di tale riferimento, detti limiti di compensabilità dovrebbero trovare applicazione.

Si segnala, inoltre, che, mentre l'articolo 2, comma 3, della proposta normativa fa rinvio, per le **modalità attuative** del credito d'imposta in favore delle imprese per la **formazione**, a un **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il comma 2 dell'articolo 3 fa rinvio, per le modalità attuative del credito d'imposta in favore delle imprese per le **nuove assunzioni**, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **senza alcun riferimento** al Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si osserva che l'attuazione della proposta normativa in commento dovrà necessariamente riguardare anche le modalità di accesso, di concessione, di fruizione e di controllo del credito d'imposta, nonché le modalità di **trasmissione dei dati** tra il Ministero competente e l'Agenzia delle entrate, anche al fine del rispetto del **limite di spesa**. Appare, pertanto, opportuno che il decreto attuativo di cui all'articolo 3, comma 2, sia emanato anche di concerto con il **Ministero dell'economia e delle finanze**.

In merito all'**attività di controllo**, poi, è opportuno esplicitare che il Ministero dell'istruzione e del merito, quale gestore diretto delle misure agevolative, procederà ai relativi controlli e ai recuperi delle somme indebitamente fruite in applicazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Al riguardo, infatti, si evidenzia che l'Agenzia non è competente ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti relativi alle misure agevolative di cui trattasi.

Sotto il profilo della compatibilità della proposta di legge in esame con la **disciplina europea** in materia di **aiuti di Stato**, si osserva che l'articolo 4 (*"Imprese beneficiarie"*), nel rinviare alle imprese individuate dall'articolo 1, comma 1, limita l'**ambito soggettivo** di applicazione della norma alle *"imprese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 256 del 16 dicembre 2024"*, vale a dire alle imprese afferenti all'ITS Academy in rete con cui è stato attivato un partenariato.

L'articolo 4 in commento, inoltre, circoscrive ulteriormente l'ambito applicativo delle misure di cui agli articoli 2 e 3 alle sole imprese **"residenti nel territorio dello Stato"**, escludendo, di fatto, le imprese residenti in altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio italiano mediante una stabile organizzazione.

Le descritte limitazioni soggettive recate dall'articolo 4 andrebbero, dunque, **valutate sotto il profilo della possibile selettività**.

Da ultimo, si evidenzia che l'applicazione, anche all'anno **2025**, delle richiamate misure agevolative potrebbe porsi in contrasto con l'**effetto incentivante** insito nella *ratio* della proposta di legge, consistente nella promozione di **nuovi investimenti nei percorsi di formazione** e di **nuove assunzioni**. Dall'attuale formulazione delle disposizioni risulta, infatti, che le agevolazioni si estendono a donazioni e nuove assunzioni effettuate nel 2025, dunque, prima dell'entrata in vigore della legge.